

COMUNICAZIONE TECNICA N. 3

Ai sensi degli artt. 2.6, 2.7 e delle Linee Guida 6.1(3) del Regolamento del mercato EuroTLX relative alla modalità di presentazione delle domande di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, nonché di estensione, modifica o esclusione dall'operatività di Market Maker e/o Specialist su strumenti finanziari

IN VIGORE DAL 18 NOVEMBRE 2024



BORSA ITALIANA

La presente Comunicazione Tecnica integra il Regolamento del mercato EuroTLX (di seguito "Regolamento") individuando le modalità di presentazione e il contenuto delle domande di:

- ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, ai sensi degli articoli 2.6 (**Paragrafo 1**) e 2.7 del Regolamento (**Paragrafo 2**);
- estensione dell'operatività su strumenti finanziari, modifica degli obblighi di quotazione e richiesta di esclusione dall'attività di supporto della liquidità, ai sensi delle Linee Guida 6.1(3) del Regolamento (**Paragrafo 3**).

1. Domanda di ammissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2.6 del Regolamento

Il soggetto che intenda richiedere l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari su EuroTLX dovrà presentare apposita domanda di ammissione sulla base delle modalità indicate in tabella.

Segmento	Asset class	Modalità di presentazione della richiesta
Bond-X	Obbligazioni ¹	La richiesta dovrà essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso in cui il soggetto che intende richiedere l'ammissione sia un Market Maker ai sensi dell'articolo 6.5 del Regolamento, utilizzando la funzionalità presente nella sezione "Market Maker & Liquidity Provider" del Portale dedicato; ▪ nel caso in cui il soggetto che intende richiedere l'ammissione sia uno Specialist ai sensi dell'articolo 6.6 del Regolamento, utilizzando la funzionalità presente nella sezione "Fixed Income Admission" del Portale dedicato; ▪ nel caso in cui il soggetto che intende richiedere l'ammissione sia l'emittente, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana oppure, ove non disponibile, via e-mail all'indirizzo FixedIncomeListingItaly@euronext.com.
Equity	Strumenti azionari ²	La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana oppure, ove non disponibile, via e-mail all'indirizzo EquityEuroTLX@euronext.com

¹ Si fa riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1, comma 1, lettera a

Cert-X	Derivati cartolarizzati ³	La richiesta dovrà essere presentata utilizzando la funzionalità presente nella sezione " Securitized Derivatives Admission " del Portale dedicato
--------	--------------------------------------	---

Per gli Strumenti azionari, la domanda di ammissione alle negoziazioni sul segmento Equity del mercato EuroTLX e di estensione dell'operatività come Market Maker dovrà essere predisposta sulla base del **Modello 1**.

2. Domanda di ammissione degli strumenti finanziari emessi sulla base di un programma ai sensi dell'articolo 2.7 del Regolamento

Il soggetto che intenda richiedere il rilascio di un giudizio di ammissibilità di strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1, comma 1, lettera a) del Regolamento da emettere nell'ambito di un programma di emissione sul segmento Bond-X del mercato EuroTLX, dovrà presentare apposita richiesta, predisposta sulla base del **Modello 4**, utilizzando l'apposito canale informatico messo a disposizione da Borsa Italiana oppure, ove non disponibile, via e-mail all'indirizzo **FixedIncomeListingItaly@euronext.com**.

Il soggetto che intenda richiedere l'ammissione alle negoziazioni sul segmento Bond-X del mercato EuroTLX di strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1, comma 1, lettera a) del Regolamento emessi sulla base di un programma per il quale Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento, dovrà presentare apposita domanda di ammissione utilizzando la relativa funzionalità presente nella sezione "**Fixed Income Admission**" del Portale dedicato.

3. Domanda di estensione, modifica o esclusione dall'operatività di Market Maker e/o Specialist su strumenti finanziari ai sensi delle Linee Guida 6.1(3) del Regolamento

Il Market Maker e/o Specialist che intenda modificare la propria operatività o estenderla ad altri strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1 già negoziati sul mercato EuroTLX o per i quali sia stato concluso un procedimento di ammissione, dovrà presentare apposita domanda utilizzando la relativa funzionalità presente nella sezione "**Market Maker & Liquidity Provider**" del Portale dedicato⁴.

Il Market Maker e/o Specialist che intenda essere escluso dall'attività di supporto della liquidità su uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1, dovrà

³ Si fa riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 2.1, comma 1, lettere c) e d).

⁴ Con esclusivo riferimento alla figura del Liquidity Provider attivo sul segmento Cert-X, la modifica degli obblighi di quotazione deve essere effettuata da tale soggetto utilizzando l'apposito comando previsto sul sistema Optiq.

presentare apposita richiesta utilizzando la relativa funzionalità presente nella sezione **Market Maker & Liquidity Provider**” del Portale dedicato.

Modello 1: Template per la richiesta di ammissione alle negoziazioni e di estensione degli obblighi di liquidità per strumenti azionari sul segmento Equity del mercato EuroTLX

Domanda di ammissione alle negoziazioni di strumenti azionari sul segmento Equity del mercato EuroTLX e conseguente estensione dell'operatività su tali strumenti

La società richiedente (di seguito "Società") in persona del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri.

Nome e ragione sociale	
FirmID	

PREMESSO

- che l'organizzazione e la gestione del mercato EuroTLX sono disciplinate da un regolamento pubblicato sul sito internet di Borsa Italiana (di seguito "Regolamento");
- che la Società dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR);
- che la Società dichiara di agire in qualità di Market Maker [e ove applicabile di Emittente].

Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 2.6 del Regolamento l'ammissione alle negoziazioni sul segmento Equity del mercato EuroTLX per i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Denominazione

Codice ISIN	Denominazione

A tal fine,

DICHIARA

- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione sono liberamente negoziabili;
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione sono negoziati in almeno un Mercato di Stato appartenente all'OCSE;
- che gli strumenti finanziari oggetto della domanda di ammissione possono essere liquidati:
 - attraverso Clearstream Banking Luxembourg o Euroclear;
 - attraverso Monte Titoli.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e la Società assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. La Società, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà alla Società:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dalla Società ai sensi della presente domanda;

(ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente.

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata alla Società entro 7 (sette) giorni.

4. Borsa Italiana si impegna ad informare la Società e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

E SI OBBLIGA

- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento, che dichiara di conoscere e di accettare nonché all'osservanza delle modifiche e delle integrazioni successive al Regolamento;
- all'osservanza delle norme di cui al Regolamento con particolare riferimento a quanto previsto in materia di disciplina dell'attività di Market Maker.

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., la Società accetta espressamente le seguenti disposizioni del Regolamento del mercato EuroTLX, disponibili su sito di Borsa Italiana:

art. 2.6 (Procedura di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari), art. 3.2 (Procedura di ammissione e avvio dell'operatività), art. 3.3 (Requisiti di partecipazione), art. 3.8 (Attività di verifica e forme di cooperazione), art. 4.4 (Negoziazione continua), art. 6.2 (Obblighi dei Market Maker e/o Specialist), art. 7.1 (Liquidazione delle negoziazioni), art. 8.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), art. 8.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione), art. 8.3 (Gestione degli errori), art. 8.5 (Interventi di Borsa Italiana), , art. 8.9 (Condizioni di revoca), art. 8.10 (Situazioni di stress del mercato), art. 9.1 (Provvedimenti nei confronti degli Operatori e degli emittenti), art. 9.2 (Procedura di accertamento delle violazioni), art. 9.3 (Riesame dei provvedimenti), art. 10.1 (Diritto applicabile), art. 10.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), art. 10.3 (Altre controversie), art. 10.4 (Collegio dei Probiviri) e art. 10.5 (Collegio Arbitrale).

(luogo, data)

(Firma del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

Modello 2: Template per la richiesta del giudizio di ammissibilità di strumenti finanziari da emettere nell'ambito di un programma di emissione sul segmento Bond-X di EuroTLX

Domanda per richiedere il giudizio di ammissibilità alla quotazione di strumenti finanziari emessi sulla base di un programma

La società emittente (di seguito "Società" o "Emittente") in persona del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri.

Nome e ragione sociale	
Sede sociale (città e via)	
Capitale sociale	
Numero di registrazione	
C.F. e Partita IVA	
Contatto telefonico	
Indirizzo mail	

e ove previsto

La società garante (di seguito "Garante") in persona del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri.

Nome e ragione sociale	
Sede sociale (città e via)	
Capitale sociale	
Numero di registrazione	
C.F. e Partita IVA	
Contatto telefonico	
Indirizzo mail	

PREMESSO

- che l'organizzazione e la gestione del mercato EuroTLX sono disciplinate da un regolamento pubblicato sul sito internet di Borsa Italiana (di seguito "Regolamento");
- l'Emittente [e ove presente il Garante] dichiara altresì di aver preso visione, sul sito internet di Borsa Italiana, dell'Informativa resa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Tutto ciò premesso, la Società e il Garante (ove previsto) in persona del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri,

CHIEDONO

ai sensi dell'articolo 2.7 del Regolamento il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione dei seguenti strumenti da emettere nell'ambito del programma _____ relativamente alle seguenti [Note Integrative/Programma] _____.

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Borsa Italiana e l'Emittente [e ove presente il Garante] assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").
2. L'Emittente [e ove presente il Garante], qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) se non già trasmesso/i a Borsa Italiana e salvo che non sia necessario indicare un nuovo codice CIG e/o CUP.
3. In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà all'Emittente [e ove presente il garante]:
 - (i) gli estremi identificativi dei conti correnti da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante] ai sensi della presente domanda;
 - (ii) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall'accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dall'Emittente [e ove presente il garante]).

Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata all'Emittente [e ove presente il garante] entro 7 (sette) giorni.
4. Borsa Italiana si impegna ad informare l'Emittente [e ove presente il garante] e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'Emittente [e ove presente il garante] qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.

* * *

Si allega il programma di emissione di strumenti finanziari, che forma parte integrante della domanda; eventuali nuove versioni del documento e/o di eventuali supplementi dovranno essere forniti tempestivamente a Borsa Italiana anche in versione con mark-up rispetto all'ultima versione precedentemente depositata.

sottoposte ad un ordinamento estero), 2.2.5 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni), 2.2.7 (Requisiti delle obbligazioni), 2.2.10 (Requisiti degli emittenti obbligazioni bancarie garantite), 2.2.11 (Requisiti delle obbligazioni bancarie garantite), 2.2.12 (Obblighi informativi degli emittenti), 2.2.28 (Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate), 2.2.29 (Requisiti delle obbligazioni strutturate), 2.2.40 (Altri titoli), 2.4.1 (Domanda di ammissione alla quotazione e domanda di ammissione alle negoziazioni), 2.4.5 (Diritti negoziabili), 2.4.3 (Procedura di ammissione alla quotazione e procedura di ammissione alle negoziazioni nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari), 2.4.6 (Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni e degli ETC/ETN emessi sulla base di un programma di emissione), 2.5.1 (Sospensione e revoca), 2.5.2 (Procedura di revoca), 2.5.3 (Pubblicità), 2.5.4 (Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni), 2.6.1 (Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati), 2.6.2 (Obblighi informativi), 2.6.5 (Schemi di comunicato price-sensitive), 2.6.6 (Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari), 2.6.10 (Provvedimenti nei confronti degli emittenti), 2.6.11 (Procedura di accertamento delle violazioni), 2.6.12 (Impugnazioni dei provvedimenti), 2.6.13 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 2.6.16 (Corrispettivi), 2.7.1 (Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti strumenti finanziari), 3.4.3 (Provvedimenti a tutela del mercato), 3.4.4 (Provvedimenti nei confronti degli operatori), 3.4.5 (Procedura di accertamento delle violazioni), 3.4.6 (Impugnazione dei provvedimenti), 3.4.7 (Comunicazione al pubblico dei provvedimenti), 4.4.2 (Market Maker), 6.1.1 (Controlli e interventi sulle negoziazioni), 6.1.2 (Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione), 7.1 (Legge applicabile), 7.2 (Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria), 7.3 (Altre controversie), 7.4 (Collegio dei Probiviri) e 7.5 (Collegio Arbitrale) del Regolamento.

L'EMITTENTE	IL GARANTE
<i>(luogo, data)</i>	<i>(luogo, data)</i>
_____	_____
_____	_____
<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>	<i>(Firma del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri)</i>



borsaitaliana.it